

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2851**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore VALDITARA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2004**

—————

Modifica del codice penale in materia  
di deturpamento di cose altrui

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La fattispecie criminosa prevista dall'articolo 639 del codice penale, nella sua attuale formulazione, tende alla tutela della proprietà e del patrimonio artistico e culturale della nostra nazione; in particolare, intende evitare una menomazione del patrimonio privato e pubblico attraverso atti di vandalismo, deturpamento e imbrattamento di cose mobili e immobili.

Il presente disegno di legge propone una parziale modifica, in senso maggiormente repressivo, dell'articolo 639 del codice penale,

relativamente alla pena e alle sanzioni per le ipotesi di reato ivi previste, e l'aggiunta dell'articolo 639-ter nel medesimo codice, allo scopo di prevedere il divieto per i commercianti, di vendere ai minori bombolette *spray* contenenti colori, vernici non biodegradabili o inchiostri, utilizzandoli per danneggiare cose mobili o immobili; propone altresì una sanzione a carico di coloro che abbiano infranto detto divieto, nonché sanzioni a carico dei genitori dei minori colti in flagranza di reato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: «con la multa fino a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 500 a 1.000 euro»;

*b)* al secondo comma, le parole: «la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da uno a tre anni o della multa da 2.000 fino a 10.000 euro».

### Art. 2.

1. Dopo l'articolo 639-*bis* del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 639-*ter.* - (*Vendita di bombolette spray ai minori*). - È vietata la vendita di bombolette *spray* contenenti colore, vernice o inchiostro, ai minori di anni 18.

A chiunque venda al dettaglio i prodotti di cui al primo comma, è inflitta la sanzione del ritiro della licenza di esercizio.

Se il fatto di cui all'articolo 639 è commesso da minori colti nell'atto di deturpare o imbrattare, con scritte o disegni, i muri pubblici e privati, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i contenitori per l'igiene pubblica, i plessi monumentali e, in genere, le cose mobili o immobili altrui, i genitori, ovvero chi esercita la potestà, soggiacciono al pagamento della sanzione da 5.000 a 10.000 euro direttamente pignorabile sullo stipendio.

Chiunque in luoghi pubblici o aperti al pubblico e senza giustificato motivo, detiene

bombolette *spray* contenenti colori, vernici non biodegradabili o inchiostri è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la sanzione da 3.000 a 5.000 euro».